

CIRCOLO DEI RISORTI APS
VIA SOCCINI 36
53022 BUONCONVENTO (SI)
Cod. Fisc. 92046490527



VERBALE DI ASSEMBLEA STRAORDINARIA DEI SOCI

Il giorno 10 Settembre 2022 alle ore 21,30, regolarmente convocata nei modi e termini previsti dallo Statuto e con tutte le modalità di sicurezza e sanificazione previste come da protocollo Covid19, si è riunita in seconda convocazione c/o il Teatro dei Risorti sito a Buonconvento (Si) in Piazza G. Garibaldi n. 2, l'Assemblea Straordinaria dei Soci di questa Associazione per discutere e deliberare sul seguente

Ordine del Giorno

1) Approvazione del nuovo Statuto sociale modificato ed integrato secondo le disposizioni del D.Lgs. 3/7/2017 n. 117.

Ai sensi dello Statuto assume la presidenza dell'assemblea la Sig.ra Giorgi Rosa Anna, Presidente del Consiglio Direttivo, il quale chiama a fungere da Segretario su designazione degli intervenuti la Sig.ra Palumbo Raffaella che accetta.

Il presidente, dopo aver constatato e dato atto:

-che l'assemblea, ai sensi dell'Art. 21 del Codice Civile e dell'Art. 5 dello Statuto, è regolarmente costituita, in quanto l'avviso di convocazione è stato affisso nella bacheca sociale il giorno 20/08/2022 ed inviato per mail ordinaria a tutti gli associati nella stessa data;

-che sono presenti in proprio n. 29 associati e n. 0 associati rappresentati per delega su un totale di numero 37 degli attuali associati dell'Associazione, così come risultante dal foglio di presenza che si allega al presente Verbale sotto la lettera "A";

-che sono presenti anche alcuni componenti dei diversi organi associativi;

-che tutti gli intervenuti si dichiarano edotti sugli argomenti posti all'Ordine del Giorno;

-che pertanto ai sensi dell'Art. 5 dello Statuto sociale ed ai sensi dell'Art. 101 comma 2 del D. Lgs. N. 117/2017, l'Assemblea è regolarmente costituita ed atta a deliberare sul sopra indicato Ordine del Giorno.

Il presidente, dopo aver accertato l'identità e la legittimazione degli intervenuti all'odierna riunione assembleare, passa alla trattazione del primo ed unico punto all'O.d.G. e, quindi, comunica all'Assemblea che, dopo l'entrata in vigore del Codice del Terzo Settore (D.Lgs. 3/7/2017 n. 117), se l'Associazione intende continuare a svolgere le attività sociali acquisendo la qualifica di Ente del Terzo Settore, beneficiando in tal modo di tutta la normativa di agevolazione riservata agli E.T.S., è necessario procedere all'adeguamento dello Statuto sociale alla nuova disciplina inderogabile contenuta nella riforma del Terzo Settore.

Dopo una lettura accurata del nuovo Statuto da adottare, cui segue ampia discussione, l'Assemblea, udita la relazione del Presidente e condividendone le considerazioni e le proposte, con il voto favorevole all'unanimità di tutti i soci presenti, non essendosi manifestati voti contrari od astenuti, **DELIBERA di approvare ed adottare complessivamente il nuovo testo di Statuto sociale**, che viene sottoscritto dal Presidente, dal Segretario e dai soci presenti e che si allega al presente Verbale sotto la lettera "B".

Il Presidente comunica che, in qualità di Legale Rappresentante dell'Associazione, provvederà senza indugio nei termini di legge alla registrazione di questo Verbale con allegato il nuovo Statuto presso il competente Ufficio dell'Agenzia delle Entrate chiarendo che i medesimi documenti sono esenti da Imposta di Bollo ai sensi dell'Art.82 comma 5 del D. Lgs. 117/2017 nonché esenti dall'Imposta di Registro ai sensi dell'Art. 82 comma 3 dello stesso D. Lgs. 117/2017.

Esaurita la trattazione dell'argomento posto all'ordine del giorno, e nessuno più chiedendo la parola, il Presidente, previa redazione, lettura ed approvazione del presente Verbale dichiara chiusa e sciolta l'Assemblea alle ore 23,50.

IL PRESIDENTE

Rose Anne Gryn

IL SEGRETARIO

Raffaello Farni

CIRCOLO DEI RISORTI APS

Via Soccini n. 36

53022 Buonconvento (Si)

Codice Fiscale 92046490527

PRESENZA SOCI ASSEMBLEA STRAORDINARIA DEL 10/09/2022

<u>Numero</u>	<u>Cognome e Nome</u>	<u>Firma</u>
1	GIORGIO CECCARELLI	Giorgio Ceccarelli
2	MONACI ALESSANDRO	Alex Monaci
3	FRANCO PASQUI	Franco Pasqui
4	GOVERNI FRANCO	Governi Franco
5	MEIATTINI MASSIMO	Meiattini Massimo
6	PANIGIANI LUCIANO	Panigiani Luciano
7	EMILIO LENZINI	Emilio Lenzi
8	CHIRONI BIAGIO	Chironi Biagio
9	CROCIANI FRANCO	Crocianni Franco
10	LEONINI MARIO	Mario Leonini
11	ROSA ANNA GIORGI	Rosa Anna Giorgi
12	ELISABETTA BORGOGNI	Elisabette Borgogni
13	LORENTO BORGOGNI	Lorenzo Borgogni
14	RICCARDO NUCCI	Riccardo Nucci
15	BORGOGNI CHIARA	Chiara Borgogni
16	TASSI GIANCARLO	G. Tassi
17	CAVARESI LIGINA	Cavaresi Ligina
18	BARBI ADRIANO	Adriano Barbi
19	CECCHI ROBERTO	Cecchi Roberto
20	SERGIO FERRETI	Sergio Ferreti
21	CIACCI LUCIANO	Ciacchi Luciano



22	<u>FATTOI MARZIANO</u>	<u>Fattori Marziano</u>
23	<u>CARLI MAREO</u>	<u>Carli Mareo</u>
24	<u>MACHETTI ROLANDO</u>	<u>Machetti Rolando</u>
25	<u>MARIA BORGOGNI</u>	<u>Maria Borgogni</u>
26	<u>RAFFAELLA PAUTIS</u>	<u>Raffaella Pautis</u>
27	<u>PAOLA LORENZINI</u>	<u>Paola Lorenzini</u>
28	<u>MARZIA RUBEGNI</u>	<u>Marzia Rubegni</u>
29	<u>LETIZIA COSCI</u>	<u>Letizia Cosci</u>

B)



STATUTO DEL “CIRCOLO DEI RISORTI APS”

(esente da Imposta di Bollo ai sensi dell'Art. 82 c. 5 D.Lgs. 117/2017)

(esente da Imposta di Registro ai sensi dell'Art. 82 c. 3 D.Lgs. 117/2017)

Titolo I – Denominazione, sede, durata, finalità, oggetto

Art.1 (Denominazione)

E' costituita una libera Associazione di Promozione Sociale, apartitica, apolitica e aconfessionale, senza scopo di lucro, denominata **“CIRCOLO DEI RISORTI APS”**. Essa non ammette discriminazioni di razza, di sesso, di lingua, di religione, di ideologia politica, né qualsivoglia altro tipo di discriminazione ed è retta dal principio di democraticità e della parità di trattamento tra gli associati.

L'Associazione, se lo riterrà opportuno, potrà affiliarsi ad un qualsiasi Ente o Federazione nazionale di cui ne condivide i valori ed i principi.

L'associazione si costituisce ai sensi del Codice Civile e del Decreto Legislativo 3 Luglio 2017 n. 117 (in seguito denominato “Codice del Terzo Settore”) e successive modifiche.

L'Associazione è disciplinata dal presente Statuto, dal Codice del Terzo Settore e successive modifiche, dal Codice Civile e da ogni altra applicabile normativa di natura primaria o secondaria.

Lo Statuto è informato al principio di favorire nel modo più ampio possibile la partecipazione degli Associati alla organizzazione ed all'attività dell'Associazione.

Art. 2 (Sede)



L'Associazione ha sede legale ed amministrativa a Buonconvento (Si) nei locali siti in Via Soccini n. 36 ed una eventuale variazione di sede legale nell'ambito del suddetto comune, deliberata dall'Assemblea Ordinaria dei Soci, non dovrà intendersi quale modifica del presente Statuto.

Art.3 (Durata)

La durata dell'Associazione è illimitata.

Art. 4 (Principi e scopo)

L'Associazione si costituisce per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale ed al momento di una eventuale iscrizione al Registro Unico del Terzo Settore adatterà nella propria denominazione sociale l'acronimo di "APS" (Associazione di Promozione Sociale).

L'Associazione ha struttura e contenuti democratici e, nello svolgimento della propria attività, intende uniformarsi ai seguenti principi:

- a) Esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche, di utilità e solidarietà sociale;
- b) Divieto di svolgere attività non previste dal presente Statuto sociale, salvo le attività secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale, direttamente connesse alle attività di interesse generale e nel rispetto dei limiti e dei criteri stabiliti dall'Art. 6 del C.T.S.;
- c) Divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve comunque denominate nel pieno rispetto della normativa stabilita dall'Art. 8 del C.T.S.;



d) Obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione ed il patrimonio complessivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche, di utilità e solidarietà sociale, nel rispetto della normativa stabilita dall'Art. 8 del C.T.S.;

e) Obbligo di devolvere il patrimonio dell'Associazione, in caso di estinzione o scioglimento per qualunque causa e salvo diversa destinazione imposta dal C.T.S., ad altri Enti del Terzo Settore, secondo le disposizioni stabilite dall'organo sociale e regolate comunque dall'Art. 9 del C.T.S.;

f) Obbligo di redigere il Bilancio di esercizio e la Relazione di missione secondo le indicazioni di cui all'Art. 13 del C.T.S. e, nel caso di superamento dei limiti di cui all'Art. 14 del C.T.S., obbligo di redigere il Bilancio sociale;

g) Disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative volte a garantire l'effettività del rapporto medesimo, escludendo espressamente la temporaneità della partecipazione alla vita associativa e prevedendo per gli associati o partecipanti minori di età il diritto di voto e partecipazione tramite i soggetti investiti dalla potestà genitoriale, per l'approvazione e le modificazioni dello Statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell'Associazione. L'Associazione intende uniformarsi, nello svolgimento della propria attività, ai principi di democraticità interna della struttura, di elettività e di gratuità delle cariche associative; essa intende perseguire le proprie



finalità avvalendosi in modo determinante e prevalente delle prestazioni personali, volontarie e gratuite dei propri soci.

I contenuti e l'effettiva struttura dell'Associazione sono ispirati ai principi di solidarietà, trasparenza e democraticità al fine di consentire l'effettiva partecipazione della compagine associativa al conseguimento dei fini sociali.

Art. 5 (Oggetto sociale e attività istituzionali)

L'Associazione ha per oggetto l'esercizio, in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi, in via principale, dell'**attività di interesse generale consistente nella organizzazione e gestione di attività culturali e ricreative di interesse sociale (di cui alla lettera "i" dell'Art. 5 del D. Lgs. N. 117/2017)** e dell'**attività di organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche (di cui alla lettera "t" dell'Art. 5 del D.Lgs. n. 117/2017).**

In particolare modo l'Associazione potrà:

A)promuovere lo sviluppo culturale, sociale e fisico dei cittadini mediante

L'esercizio dello sport ed il sano e proficuo impiego del tempo libero;

B)promuovere e rendere operanti, con finalità educative e formative, i servizi sociali e le attività legate allo sport, alla ricreazione ed al tempo libero;

C)promuovere ed attuare iniziative dirette a valorizzare le capacità morali, intellettuali, fisiche, sportive, culturali, artistiche e turistiche dei cittadini;



D) coordinare le attività comunque svolte e dirette al soddisfacimento delle finalità istituzionali.

Al fine di realizzare tali attività l'Associazione potrà inoltre: richiedere la collaborazione ed il contributo di docenti o di tecnici esperti del settore; partecipare a qualsiasi iniziativa che possa favorire la diffusione delle attività e la riuscita degli obiettivi sopra esposti; ricevere contributi, agevolazioni e finanziamenti dagli Enti a ciò preposti, e donazioni, lasciti, sponsorizzazioni e sovvenzioni da privati in genere, sempre nella piena conformità ai fini perseguiti; curare la pubblicità e la conoscenza delle proprie iniziative attraverso opuscoli, manifesti, strumenti didattici, ecc.; stipulare accordi, convenzioni e contratti con Enti pubblici, Enti privati ed Esperti per la gestione di strutture e iniziative nell'ambito dei propri scopi istituzionali; collaborare, in qualsiasi forma ritenuta opportuna e necessaria per il raggiungimento del fine sociale.

L'Associazione inoltre, ai fini del concreto raggiungimento delle finalità statutarie, potrà svolgere, a norma dell'Art. 6 del Codice del Terzo Settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto Ministeriale. La loro individuazione sarà successivamente operata da parte del Consiglio Direttivo.

Per il conseguimento delle finalità sociali, il Circolo dei Risorti Aps potrà creare strutture proprie od utilizzare in convenzione altre strutture pubbliche o private.

L'associazione non dispone limitazioni con riferimento alle condizioni economiche e discriminazioni di qualsiasi natura in relazione

all'ammissione degli associati e non prevede il diritto di trasferimento, a qualsiasi titolo, della quota associativa.

Nel perseguire i suoi scopi l'Associazione garantisce il rispetto e la tutela del diritto di pari opportunità fra uomini e donne e i diritti inviolabili della persona.

Art. 6 (Volontari e lavoratori dipendenti)

L'Associazione si avvale, in modo prevalente, dell'attività di volontariato dei propri Associati o delle persone aderenti agli Enti associati.

L'Associazione può assumere lavoratori dipendenti od avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, fatto comunque salvo quanto disposto dall'Art. 17 comma 5 del C.T.S., solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento dell'attività di interesse generale ed al perseguimento delle finalità. In ogni caso il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari od al cinque per cento del numero degli Associati.

Titolo II – Associati

Art. 7 (Definizione di Associato o Socio)

Sono membri dell'Associazione i soggetti che hanno partecipato alla stipula dell'Atto Costitutivo dell'Associazione nonché i soggetti che, secondo lo Statuto, sono ammessi a parteciparvi come Associati (d'ora innanzi per brevità Soci) e fintanto che non si verifichi una causa di cessazione della loro qualità Soci.

I Soci si articolano nelle seguenti categorie:

a) Soci Fondatori, sono i soggetti che hanno partecipato alla costituzione dell'Associazione;

b) Soci Onorari, sono i soggetti ammessi quale membri dell'Associazione in ragione delle loro caratteristiche, delle loro qualità e dei loro comportamenti;

c) Soci Ordinari, sono coloro che condividono le finalità dell'associazione e che partecipano alle attività della stessa con la loro opera, con le loro competenze e conoscenze e la cui domanda di adesione sia stata accettata dal Consiglio Direttivo.

Quando nello Statuto si menzionano i Soci, senz'altra aggettivazione, ci si riferisce indistintamente ai Soci di qualsiasi categoria. La qualità di Socio è a tempo indeterminato e cessa solo per recesso, esclusione, morte od estinzione del Socio.

Art. 8 (Diritti ed obblighi dei Soci)

I Soci hanno i diritti e sono gravati dagli obblighi derivanti dallo Statuto e dalla normativa applicabile. Tutti i soci godono degli stessi diritti e sono assoggettati ai medesimi doveri; gli aderenti all'Associazione che svolgono attività di volontariato sono assicurati contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento di tali attività, nonché per la responsabilità civile verso i terzi.

La disciplina del rapporto associativo e le modalità associative volte a garantire l'effettività del rapporto medesimo sono uniformi; è esclusa espressamente ogni limitazione in funzione della temporaneità della partecipazione alla vita associativa.

Gli associati hanno diritto a:



- eleggere gli organi associativi e di essere eletti negli stessi;
- esaminare i libri sociali;
- essere informati sulle attività dell'associazione e controllarne l'andamento;
- frequentare i locali dell'associazione;
- partecipare a tutte le iniziative e manifestazioni promosse dall'associazione;
- concorrere all'elaborazione ed approvare il programma di attività;
- essere rimborsati dalle spese effettivamente sostenute e documentate;
- prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, prendere visione dei bilanci ed esaminare i libri associativi dietro presentazione di richiesta scritta indirizzata al presidente dell'associazione.

Gli associati hanno l'obbligo di:

- rispettare il presente Statuto e gli eventuali regolamenti interni;
- svolgere la propria attività verso gli altri in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretto;
- versare la quota associativa secondo l'importo, le modalità di versamento ed i termini annualmente stabiliti dal Consiglio Direttivo.

Il numero degli iscritti all'Associazione è illimitato e le quote associative non sono rivalutabili, né restituibili e né trasmissibili.

Le cariche sociali non danno diritto ad alcun compenso ed i Soci non hanno alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione ed eventuali prestazioni degli Associati nei confronti dell'Associazione devono intendersi a titolo gratuito, salvo il rimborso delle spese autorizzate dal Consiglio Direttivo ed effettivamente sostenute.



L'Associazione può intrattenere rapporti di lavoro e/o di collaborazione retribuita anche ricorrendo ai propri associati.

L'esercizio dei diritti del socio e l'accesso all'attività sociale è subordinato all'effettivo versamento della quota associativa.

Art. 9 (Ammissione dei Soci)

L'Associazione è improntata al principio della "porta aperta" e, pertanto, ha diritto di conseguire la qualità di Socio ogni soggetto (persone fisiche, enti) che ne faccia Domanda dichiarando di condividere le finalità che l'Associazione si propone e di impegnarsi, in caso di ammissione, ad osservare lo Statuto ed i Regolamenti dell'Associazione nonché la normativa applicabile.

L'organo preposto all'esame, all'approvazione ed al respingimento della Domanda è esclusivamente il Consiglio Direttivo, cui essa va indirizzata.

Il Consiglio Direttivo deve deliberare in ordine alla Domanda entro sessanta giorni dal suo ricevimento. In caso di respingimento della Domanda, la relativa deliberazione deve essere adeguatamente motivata e comunicata agli interessati. In ogni caso di respingimento della Domanda, il soggetto può presentare ricorso al Collegio Sindacale il quale delibera entro trenta giorni dal ricevimento di tale ricorso.

Il soggetto che ha presentato la Domanda assume la qualità di Socio con effetto dal giorno in cui riceve la comunicazione di accoglimento della Domanda.

Art. 10 (Recesso del Socio)

Qualunque Socio può, in qualsiasi momento, comunicare la sua volontà di recedere dall'Associazione e di cessare conseguentemente la sua



qualità di Socio tramite lettera raccomandata a/r o Pec; la dichiarazione di recesso può non riportare la motivazione che ha indotto il Socio a comunicare il proprio recesso ed ha efficacia immediata dal momento della ricezione della comunicazione di recesso da parte dell'Associazione. Il recesso non estingue gli obblighi originatisi in capo al Socio anteriormente al momento di efficacia del recesso: in particolare il Socio che recede è tenuto al pagamento dell'intera quota annuale dovuta per l'esercizio nel quale viene effettuata la comunicazione di recesso.

Art. 11 (Esclusione del Socio)

Il Consiglio Direttivo può deliberare l'esclusione del Socio che contravviene gravemente agli obblighi del presente Statuto, degli eventuali Regolamenti interni e delle deliberazioni degli organi associativi, oppure arreca danni materiali o morali di una certa gravità all'associazione, o che si renda gravemente inadempiente rispetto agli obblighi derivanti dalla sua qualità di Socio, come ad esempio il mancato versamento nei termini stabiliti della quota associativa. Qualora il Socio per il quale è proposta l'esclusione sia un componente del Consiglio Direttivo, egli non può intervenire alla riunione in cui si discute e si delibera l'esclusione; la deliberazione di esclusione recante la motivazione in base alla quale la decisione è stata adottata deve essere comunicata al Socio escluso mediante lettera raccomandata a/r o Pec.



Il Socio del quale sia stata deliberata l'esclusione è tenuto al pagamento dell'intera quota annuale dovuta per l'esercizio nel corso del quale l'esclusione è deliberata.

Titolo III – Patrimonio ed Entrate

Art. 12 (Patrimonio)

Il patrimonio dell'associazione – comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed altre entrate comunque denominate – è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Art. 13 (Entrate)

L'Associazione può trarre le risorse economiche, necessarie al suo funzionamento ed allo svolgimento della propria attività, da fonti diverse, quali: quote associative, contributi pubblici e privati, donazioni e lasciti testamentari, rendite patrimoniali, proventi da attività di raccolta fondi nonché dalle attività diverse da quelle di interesse generale, di cui all'Art. 6 del Codice del Terzo Settore.

L'adesione all'Associazione non comporta per i Soci obblighi di finanziamento o di esborso ulteriori rispetto al versamento della quota iniziale e di quella annuale; è comunque facoltà del Socio di effettuare apporti ulteriori rispetto a quelli dovuti in base allo Statuto.

Art. 14 (Raccolta Fondi e ricezione di Finanziamenti)

L'Associazione può svolgere attività di raccolta fondi al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale, anche attraverso la richiesta a terzi di lasciti, donazioni e contributi di natura non corrispettiva. L'attività di raccolta fondi può essere svolta anche mediante sollecitazione al



pubblico o attraverso la cessione od erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori ed il pubblico, in conformità a quanto previsto ai sensi dell'Art. 7 comma 2 del C.T.S.

L'Associazione può ricevere finanziamenti erogati anche dai propri Soci con diritto per il soggetto finanziatore alla restituzione del capitale finanziato e comunque il finanziamento deve essere infruttifero e redatto con regolare contratto in forma scritta.

Art. 15 (Divieto di distribuzione)

E' vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, soci, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli Organi dell'Associazione, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

TITOLO IV – SISTEMA DI GOVERNANCE

Art. 16 (Organi Sociali)

Gli organi dell'Associazione sono:

- a)l'Assemblea dei Soci;
- b)il Consiglio Direttivo;
- c)il Presidente;
- d)l'Organo di controllo (se nominato);
- e)il Collegio Sindacale.

L'elezione degli Organi non può essere in alcun modo vincolata o limitata ed è informata a criteri di massima libertà di accesso



all'elettorato attivo e passivo. Le relative cariche sono a titolo gratuito; a garanzia della democraticità della struttura dell'Associazione si stabilisce che tutte le cariche devono essere elettive rispettando i seguenti principi:

- a) Eleggibilità libera degli organi amministrativi;
- b) Principio del voto singolo;
- c) Sovranità dell'Assemblea dei Soci;
- d) Idonee forme di pubblicità delle convocazioni assembleari, delle relative delibere, dei bilanci o rendiconti.

Art. 17 (Assemblea dei Soci)

L'Assemblea dei soci è l'organo sovrano dell'Associazione ed è composta da tutti i soci che, alla data dell'avviso di convocazione, risultino iscritti nel Libro Soci.

L'Assemblea dei soci è convocata dal Presidente almeno una volta all'anno per l'approvazione del Bilancio di esercizio e Preventivo entro quattro mesi dalla data di chiusura dell'esercizio.; l'Assemblea può inoltre essere convocata dal Presidente qualora ne faccia richiesta motivata almeno un quinto dei soci o almeno la maggioranza dei componenti il Consiglio Direttivo.

La convocazione dell'Assemblea è effettuata con avviso affisso nella bacheca della sede sociale e con comunicazione scritta inviata a ciascun socio tramite posta, mail od altri mezzi tecnologici agli indirizzi risultanti dal Libro Soci, almeno quindici (15) giorni prima della data fissata per l'assemblea e deve contenere il luogo, la data e l'ora di prima e seconda convocazione e l'ordine del giorno.



L'Assemblea ordinaria delibera:

- le linee generali del programma di attività per l'anno sociale;
- la nomina e la revoca dei componenti degli organi associativi;
- l'approvazione del Bilancio di esercizio e di quello Preventivo;
- la destinazione dell'avanzo d'esercizio o la copertura dell'eventuale disavanzo;
- sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e sulla eventuale promozione di azioni di responsabilità nei loro confronti;
- l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- sugli altri oggetti attribuiti dalla Legge, dall'Atto costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza o sugli argomenti posti alla sua approvazione dal Consiglio Direttivo.

In prima convocazione l'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita con la presenza della metà dei soci aventi diritto a parteciparvi; in seconda convocazione è valida qualunque sia il numero dei soci intervenuti.

L'assemblea ordinaria delibera sugli argomenti posti all'ordine del giorno a maggioranza assoluta, vale a dire con il voto favorevole della metà più uno dei votanti. Le votazioni possono essere effettuate per alzata di mano e controprova; eventuali altre procedure (ad esempio per appello nominale o a scrutinio segreto) possono essere stabilite di volta in volta dall'Assemblea su richiesta della maggioranza dei presenti.

L'assemblea straordinaria delibera in prima convocazione con la presenza di almeno la metà degli associati aventi titolo a parteciparvi ed



in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati intervenuti e delibera a maggioranza assoluta.

L'assemblea straordinaria delibera:

- sulle richieste di modifica dello Statuto;
- sullo scioglimento, trasformazione, fusione o scissione dell'Associazione;
- sulla nomina del Liquidatore.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente o, in caso di sua assenza od impedimento, dal Vice Presidente; in mancanza dal Consigliere più anziano d'età presente; è assistito dal Segretario e verifica la regolarità della costituzione dell'Assemblea, accerta l'identità e la legittimazione dei soggetti che vi partecipano, regola lo svolgimento dell'adunanza, accerta e proclama i risultati delle votazioni: di tutto quanto precede deve essere dato conto nel verbale dell'adunanza che il Presidente dell'Assemblea sottoscrive dopo aver svolto attività di supervisione durante la sua redazione.

Hanno diritto di partecipare all'Assemblea e di esprimere il proprio voto tutti i Soci che siano iscritti da almeno tre mesi nel Libro Soci. Ogni Socio ha diritto ad un voto ed ogni Socio può conferire ad altro Socio, che non sia membro del Consiglio Direttivo, dell'Organo di Controllo o dipendente dell'Associazione, sino ad un massimo di n. 3 (Tre) Deleghe. La dichiarazione di non partecipazione al voto e la dichiarazione di astensione dal voto si considerano come assenza del dichiarante dall'Assemblea. Non è ammesso il voto per corrispondenza.

.Art. 18 (Il Consiglio Direttivo)



Il Consiglio Direttivo è l'organo di amministrazione dell'associazione, opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere, per gravi motivi, revocato con motivazione e assolve ai compiti di carattere amministrativo, organizzativo ed esecutivo, assicurando il buon funzionamento dell'Associazione.

Il Consiglio Direttivo è costituito da un minimo di 7 (sette) membri ad un massimo di quindici (15), il cui numero è stabilito dal Consiglio Direttivo uscente in sede di convocazione dell'Assemblea dei Soci per le votazioni, sempre e comunque in numero dispari; i componenti, che durano in carica 3 (tre) anni, sono eletti dall'Assemblea tra le persone fisiche associate ovvero indicate dagli enti associati e sono rieleggibili; l'elezione ha luogo mediante lista unica di candidati senza limite di numero e con preferenze espresse da ciascun votante non superiori al 50% più uno dei membri da eleggere. Al termine delle votazioni, sarà stilata una graduatoria in base ai voti ottenuti. In caso di parità sarà eletto il socio più anziano anagraficamente.

I membri del Consiglio eletti svolgono la loro attività gratuitamente, salvo il diritto al rimborso delle spese.

Rientra nella sfera di competenza dell'Organo di amministrazione tutto quanto non sia per Legge o per Statuto di pertinenza esclusiva dell'Assemblea o di altri organi associativi.

In particolare, e tra gli altri, sono compiti di questo organo:

- eseguire le deliberazioni dell'Assemblea;



-formulare i programmi di attività associativa sulla base delle linee approvate dall'Assemblea;

-predisporre il Bilancio di esercizio e l'eventuale Bilancio sociale nei casi e con le modalità previste al raggiungimento delle soglie di legge;

-predisporre tutti gli elementi utili all'Assemblea per la previsione e la programmazione economica dell'esercizio;

-deliberare l'ammissione e l'esclusione degli associati;

-deliberare le azioni disciplinari nei confronti degli associati;

-stipulare tutti gli atti e contratti inerenti le attività associative;

-curare la gestione di tutti i beni mobili ed immobili di proprietà dell'associazione o ad essa affidati.

Il consigliere che senza giustificato motivo non partecipi a più di tre riunioni consecutive dell'organo è considerato decaduto su decisione della maggioranza dei membri.

Il Consiglio Direttivo si riunisce tutte le volte che il Presidente o la maggioranza dei suoi componenti lo ritengano opportuno. Il verbale di tale riunione dovrà essere letto e sottoscritto dal Segretario e dal Presidente subito dopo e sarà sottoposto all'approvazione di tutto il Consiglio Direttivo nella riunione successiva.

Sarà cura del Consiglio attribuire le quattro cariche obbligatorie (Presidente, Vice Presidente, Segretario e Tesoriere) alla prima riunione utile dopo le elezioni assembleari.

Perché le deliberazioni del Consiglio Direttivo siano valide, è necessaria la presenza della maggioranza dei componenti. Le deliberazioni vengono prese a maggioranza semplice, con votazione palese.



E' facoltà del Presidente invitare alle riunioni del Consiglio Direttivo, per motivi di consulenza, una o più persone esterne, che non avranno diritto di voto.

Se nel corso dell'anno sociale vengono a mancare uno o più consiglieri si procederà, da parte del Consiglio Direttivo, alla sostituzione degli stessi con i soci tra i primi dei non eletti ovvero con elezione alla prima assemblea; i membri così eletti dureranno in carica fino alla scadenza del Consiglio Direttivo.

Qualora venisse meno la maggioranza dei membri l'intero Consiglio Direttivo si intenderà decaduto e spetterà all'Assemblea nominare il nuovo Consiglio.

Il Consiglio Direttivo è convocato mediante comunicazione scritta da effettuarsi a cura del Presidente; le riunioni sono presiedute da quest'ultimo ed in sua assenza dal Vice Presidente ed, in assenza di entrambi, dal più anziano di età dei presenti.

Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili a terzi se non sono iscritte nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

Art. 19 (Il Presidente)

Il Presidente rappresenta ufficialmente l'Associazione, con legale rappresentanza di fronte ai terzi ed in giudizio e potere di firma.

Convoca, coordina e presiede le riunioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo. In caso di sua assenza o legittimo impedimento viene sostituito dal Vice Presidente.



Il presidente può conferire delega ad uno o più consiglieri sia per i singoli atti che per categorie di atti.

Il Presidente è rieleggibile.

Art. 20 (Il Vice Presidente)

Il Vice Presidente assolve la funzione temporanea di sostituzione del Presidente in caso di assenza o impedimento o dimissioni di quest'ultimo ed è rieleggibile.

Art. 21 (Il Tesoriere)

Il Tesoriere cura le disponibilità economiche dell'Associazione, provvede al mantenimento degli eventuali Registri Contabili ed è preposto alla manutenzione ed alla conservazione dei beni dell'Associazione. Predispone il Bilancio di esercizio e Preventivo da sottoporre al Consiglio Direttivo per la successiva approvazione da parte dell'Assemblea dei Soci.

Esegue con poteri di firma, tutti i pagamenti e le riscossioni sia di natura gestionale, con preciso riferimento al bilancio, sia quelli derivanti da specifiche delibere dell'Assemblea dei Soci e del Consiglio Direttivo.

Il Tesoriere ha potere di firma nei rapporti finanziari (c/c, ecc.) previa delega ed intesa con il Presidente.

Il Tesoriere è responsabile amministrativo della gestione finanziaria e tiene un registro con tutte le entrate e le uscite.

Il Tesoriere è rieleggibile.

Art. 22 (Il Segretario)



Il Segretario dovrà redigere i verbali delle riunioni delle Assemblee dei Soci e del Consiglio Direttivo e sottoscriverli insieme al Presidente. Egli dovrà pure tenere il Libro Soci aggiornato e provvedere a redigere ed inviare insieme al Presidente tutte le comunicazioni da recapitare agli iscritti.

Titolo V – Organo di Controllo

Art. 23 (Il Collegio Sindacale)

Il Collegio Sindacale assicura il rispetto del presente Statuto ed il corretto funzionamento dell'Associazione con poteri di intervento, di censura e di esclusione nei confronti degli organi sociali, dei loro membri e dei singoli associati in ogni caso assumendo le proprie decisioni a maggioranza assoluta dei suoi componenti.

Ha funzioni consultive e di proposta nei confronti del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea dei Soci.

E' composto da 3 (tre) membri eletti dall'Assemblea su lista unica e numero libero di candidature proposte da almeno due soci e dura in carica per un triennio al pari del Consiglio Direttivo. Al termine delle votazioni, starà stilata una graduatoria in base ai voti ottenuti. In caso di parità sarà eletto il socio con maggiore età anagrafica.

Il Sindaco che, senza giustificato motivo, non partecipi a più di tre riunioni consecutive dell'organo è considerato decaduto.

Nel caso che nel corso del mandato, uno o più membri cessino dalle funzioni per qualsivoglia motivo, subentreranno gli altri eletti in ordine di graduatoria. Questi rimarranno in carica fino alla scadenza naturale del mandato.



Il Collegio Sindacale elegge al suo interno il proprio Presidente e può avvalersi di un revisore dei conti esterno appositamente nominato.

Art. 24 (Organo di controllo)

L'Organo di controllo, anche monocratico, è nominato al ricorrere dei requisiti previsti dalla Legge.

I componenti dell'Organo di controllo, ai quali si applica l'Art. 2399 del Codice Civile, devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui al comma 2, Art. 2397 del Codice Civile. Nel caso di organo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della Legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D. Lgs. 8 Giugno 2001 n. 231, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso può esercitare inoltre, al superamento dei limiti di cui al comma 1, Art. 31, la revisione legale dei conti. In tal caso l'Organo di controllo è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro. L'Organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale ed attesta che l'eventuale Bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali. Il Bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dai sindaci.

I componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo e, a



tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

TITOLO VI – Bilanci, Libri e Scritture

Art. 25 (Esercizi associativi e Bilancio di esercizio)

L'Associazione organizza la propria attività sulla base di esercizi di durata annuale, i quali iniziano il 1° Gennaio e terminano il 31 Dicembre di ogni anno.

Ogni anno il Consiglio Direttivo predispone il Bilancio di esercizio che deve essere sottoposto all'approvazione dell'Assemblea dei Soci entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale e depositato presso il Registro unico Nazionale del Terzo Settore.

Il Bilancio di esercizio deve essere depositato presso la sede sociale nei 15 (Quindici) giorni precedenti la data fissata per l'approvazione, a disposizione di tutti i soci.

Il Consiglio Direttivo documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse di cui all'Art. 5, a seconda dei casi, nella Relazione di missione od in una annotazione in calce al Rendiconto per cassa.

La convocazione dell'Assemblea e le delibere vengono effettuate nel rispetto delle disposizioni previste dal presente Statuto.

Art. 26 (Scritture contabili e libri sociali)

L'Associazione tiene le scritture contabili prescritte dalla normativa applicabile; oltre a queste in particolare tiene anche il Libro Soci, il Libro delle adunanze e deliberazioni delle Assemblee, il Libro delle adunanze



e deliberazioni del Consiglio Direttivo, il Libro delle adunanze e deliberazioni del Collegio Sindacale ed, ove si rendesse necessario, il Libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di controllo ed il Registro dei Volontari.

Titolo VII – Estinzione e Scioglimento

Art. 27 (Scioglimento)

Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea dei Soci convocata in seduta straordinaria con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati, la quale contestualmente provvede alla nomina di uno o più liquidatori e delibera in merito alla devoluzione del patrimonio. In caso di scioglimento, cessazione ovvero estinzione dell'Associazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio regionale del Registro Unico del Terzo Settore, da quando sarà operativo, e salva diversa destinazione imposta dalla Legge, ad altri Enti del Terzo Settore o a fini di utilità sociale, nelle more della piena operatività del suddetto Ufficio.

Titolo VIII – Arbitrato

Art. 28 (Clausola compromissoria)

Qualunque controversia insorga tra i Soci, tra i Soci e l'Associazione, tra i membri degli Organi dell'Associazione, tra gli Organi dell'Associazione in dipendenza della esecuzione o interpretazione dello Statuto o della normativa applicabile e che possa formare oggetto di compromesso, deve essere rimessa al giudizio di un Collegio Arbitrale che giudica secondo diritto e svolgendo un arbitrato rituale.



La disciplina dell'Arbitrato è quella risultante dal Regolamento della Camera Arbitrale istituita presso la Camera di Commercio di Milano; l'Arbitrato si svolge nel Comune capoluogo nella Provincia ove l'Associazione ha sede.

Le spese per l'Arbitrato seguono la soccombenza.

Titolo IX – Disposizioni Finali

Art. 29 (Modifiche allo Statuto)

Le proposte di modifica dello Statuto devono essere presentate all'Assemblea da uno degli organi sociali o da almeno un quinto degli associati.

Per modificare l'Atto costitutivo e lo Statuto occorre almeno la presenza della maggioranza assoluta degli associati ed il voto favorevole dei 2/3 dei presenti.

Art. 30 (Rinvio)

Per quanto non è espressamente previsto dal presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si applica quanto previsto dal Decreto Legislativo 3 Luglio 2017 n. 117 (Codice del Terzo Settore) e successive modifiche e, in quanto compatibile, dal Codice Civile.

Letto, approvato e sottoscritto.

10/09/22

FIRME DEI SOCI PRESENTI PER L'APPROVAZIONE

DELLO STATUTO

[Handwritten signatures of the attending members, including: Giorgio Cecarelli, Alessandro Mancini, Giovanni Franceschi, Riccardo Ricci, Laura Ricci, Chiara Ricci, Francesco Ricci, Elisabetta Ricci, Maria Ferraro, Raffaele Palmieri, Roberto Lorenzini, Monty Ruben, and others.]

REGISTRATO A SIENA IL 15/09/22
AL N. 1481 MOD. 3
VERSATI € ESENTI

